

**AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA**  
**AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE**

**OGGETTO: Adempimento ordinanza TAR LAZIO sez. IV BIS n. 2700/2023 del 26.05.2023 - Notifica per pubblici proclami.**

Il sottoscritto avv. Andrea Abbamonte C.F. BBMNDR62D18F839S con studio in Roma alla via degli Avignonesi n. 5 fax: 06/48916676 pec: [andrea.abbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:andrea.abbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it), in qualità di difensore della **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - UNIMOL** – (P.IVA 00745150706 - C.F. 92008370709) in persona del Rettore legale rapp.te p.t., prof. Luca Brunese, nei giudizi riuniti promossi innanzi al TAR LAZIO sez. IV bis **NRG 10741/2022 e 13966/20202**

**PREMESSO CHE**

- I. L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - UNIMOL** – (P.IVA 00745150706 - C.F. 92008370709) in persona del Rettore legale rapp.te p.t., prof. Luca Brunese, con il patrocinio del sottoscritto Avv. Andrea Abbamonte adiva il Tar Lazio Roma **con ricorso NRG 10741/2022** – proposto contro l'Agazia per la Coesione Territoriale - per ottenere l'annullamento dei seguenti atti amministrativi:
- 1.** del Decreto del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale **n. 214 del 27/06/2022** recante l'approvazione della graduatoria finale di cui all' "Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno", nella parte in cui ammette a finanziamento il progetto presentato dalla ricorrente Università per complessivi €. 14.000.000/00, anziché per €. 28.000.000/00, come richiesto dalla medesima Università ricorrente con la domanda di candidatura;
  - 2.** del Decreto del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale **n. 215 del 27/06/2022** di assegnazione del contributo ai beneficiari di cui all'Avviso Pubblico sub 1, nella parte in cui ammette a finanziamento il progetto presentato dalla

ricorrente Università per complessivi € 14.000.000/00 anziché per € 28.000.000/00, come richiesto dalla medesima ricorrente con la domanda di candidatura;

3. della nota pec del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale del 28/6/2022 e della allegata "Convenzione per la concessione della Sovvenzione" nella parte in cui ammette a finanziamento il progetto presentato dalla ricorrente Università per complessivi € 14.000.000/00 anziché per € 28.000.000/00 come richiesto dalla medesima ricorrente con domanda di candidatura;
4. delle note pec del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale del 14/7/2022 e del 25/7/2022 volte a confermare i provvedimenti sub 1, 2 e 3;
5. di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente, anche non conosciuto comunque lesivo dell'interesse della ricorrente.

#### **NONCHÈ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI**

#### **ALL'ART. 116 CPA**

6. per l'annullamento della nota del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale prot. n. 35676 del 14/9/2022 – recante il rigetto parziale della richiesta di accesso agli atti della ricorrente Università del 5/8/2022 - nella parte in cui differisce l'accesso alla documentazione relativa ad "ogni singolo progetto presentato dai soggetti beneficiari del finanziamento... con correlata documentazione" – e conseguente;
7. per l'accertamento del diritto della ricorrente Università all'accesso degli atti di cui all'istanza presentata in data 5/8/2022 e per la condanna dell'Agazia per la Coesione Territoriale all'ostensione degli atti richiesti

## **II. La UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - UNIMOL - (P.IVA**

00745150706 - C.F. 92008370709) in persona del Rettore legale rapp.te p.t., prof. Luca Brunese con il patrocinio dello scrivente avv. Andrea Abbamonte adiva il Tar Lazio Roma **con ricorso NRG 13966/2022** – proposto contro l'Agazia per la Coesione Territoriale - per ottenere l'annullamento dei seguenti atti amministrativi:

1. del Decreto del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale n. 265 del 5/08/2022 notificato a mezzo pec l'8/8/2022 recante nella parte in cui revoca il finanziamento al progetto presentato dalla ricorrente Università per complessivi € 14.000.000/00, come assegnati con Decreto n. 215 del 27/06/2022 nell'ambito dell' "Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno",
2. di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente, anche non conosciuto comunque lesivo dell'interesse della ricorrente.

- III.** Il Tar Lazio Roma sez. IV BIS, **con ordinanza n. 7885/2022** del 22 dicembre 2022 riuniva i suddetti ricorsi, fissava l'udienza di merito per il giorno 24/1/2023 e ordinava alla UNIMOL l'integrazione del contraddittorio processuale, per il tramite di una pubblicazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione interessata, a tutti i controinteressati di un sunto dei ricorso e degli atti impugnati
- IV.** UNIMOL eseguiva ritualmente il suddetto adempimento nei termini richiesti dal TAR adito.
- V.** Successivamente UNIMOL, nei predetti giudizi TAR LAZIO sez. IV bis **NRG 10741/2022 e 13966/20202**, proponeva ricorso per motivi aggiunti notificato il 26/4/2023 e depositato il 3/5/2023 volto a richiedere l'annullamento:
- 1.** del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale **n. 68/2023 del 29/03/2023 – prot. n. 9342 del 29.3.2023** recante l'annullamento in autotutela del Decreto della medesima Agenzia di Coesione Territoriale n. 26 del 23/01/2023 con il quale era stato disposto il ritiro/annullamento in autotutela dei Decreti della medesima Agenzia nn. 214/2022, 215/2022, 265/2022;
  - 2.** della nota della dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 6228 del 8/3/2023, recante la comunicazione di avvio del procedimento concluso con il provvedimento sub 1;
  - 3.** dei Decreti del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale nn. 214/2022, 215/2022, 265/2022, già impugnati dalla ricorrente Università con i ricorsi riuniti TAR LAZIO Roma NN.R.G. 10741/2022 e 13966/2022, recanti la decurtazione e la definitiva revoca del finanziamento concesso alla UNIMOL nell'ambito dell' "*Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno*";
  - 4.** di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente, anche non conosciuto comunque lesivo dell'interesse della ricorrente, come citati nel provvedimento sub 1, ivi comprese le note istruttorie e i pareri acquisiti nel suddetto procedimento e posti a fondamento del provvedimento sub 1.
- VI.** Il Tar Lazio Roma sez. IV BIS, **con ordinanza n. 2700/2023** del 23.5.2025 **riuniva i suddetti ricorsi, fissava l'udienza di merito per il giorno 4/7/2023 e ordinava alla UNIMOL l'integrazione del contraddittorio processuale**, per il tramite di una pubblicazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione interessata, a tutti i controinteressati di un sunto del

suddetto **ricorso per motivi aggiunti** e degli atti impugnati da eseguirsi nei seguenti termini

*"Ritenuto di dover procedere alla integrazione del contraddittorio anche per quanto concerne i motivi aggiunti, autorizzando parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei numerosi controinteressati, mediante la richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Agenzia di un sunto del ricorso e degli atti impugnati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 5 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;"*

Tanto premesso, lo scrivente, nella propria qualità e nell'interesse della propria assistita **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - UNIMOL**

### **CHIEDE**

che la **Agenzia per la Coesione Territoriale**, in persona del Direttore Generale Legale rapp.te p.t., provveda a pubblicare sul proprio sito web istituzionale il presente **avviso di pubblicazione per pubblici proclami** contenente i seguenti dati:

- 1) Ufficio Giudiziario:** Tar Lazio Roma Sezione Quarta Bis, ricorsi NRG. 10741/2022 e 13966/2022
- 2) Parti:** **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - UNIMOL** (ricorrente)  
**Agenzia per la Coesione Territoriale**, in persona del Direttore Generale Legale rapp.te p.t., contro Agenzia per la Coesione Territoriale, in persona del Direttore Generale Legale rapp.te p.t., (resistente)
- 3) Controinteressati:** tutti i soggetti individuati nel Decreto Agenzia Coesione Territoriale **n. 214 del 27/06/2022** recante l'approvazione della graduatoria finale di cui all' "Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno", nonché tutti i soggetti individuati nel Decreto Agenzia Coesione Territoriale **n. 215 del 27/06/2022** recante i beneficiari dei finanziamenti di cui all' "Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di

*ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno", che si allegano.*

#### **4) estremi dei provvedimenti impugnati:**

#### **ricorso per motivi aggiunti ai ricorsi NNRG 10741/2022 e 13966/2023**

#### **proposto per l'annullamento**

1. del Decreto del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale n. **68/2023 del 29/03/2023 – prot. n. 9342 del 29.3.2023** recante l'annullamento in autotutela del Decreto della medesima Agazia di Coesione Territoriale n. 26 del 23/01/2023 con il quale era stato disposto il ritiro/annullamento in autotutela dei Decreti della medesima Agazia nn. 214/2022, 215/2022, 265/2022;
2. della nota della dell'Agazia per la Coesione Territoriale prot. n. 6228 del 8/3/2023, recante la comunicazione di avvio del procedimento concluso con il provvedimento sub 1;
3. dei Decreti del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale nn. 214/2022, 215/2022, 265/2022, già impugnati dalla ricorrente Università con i ricorsi riuniti TAR LAZIO Roma NN.R.G. 10741/2022 e 13966/2022, recanti la decurtazione e la definitiva revoca del finanziamento concesso alla UNIMOL nell'ambito dell' "Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno";
4. di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente, anche non conosciuto comunque lesivo dell'interesse della ricorrente, come citati nel provvedimento sub 1, ivi comprese le note istruttorie e i pareri acquisiti nel suddetto procedimento e posti a fondamento del provvedimento sub 1.

#### **5) Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti (che sono identici per entrambi i ricorsi NRG 10741/2022 e 13966/2022):**

**I motivo "I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 OCTIES E NONIES LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE DEL D.M. DEL MEF DEL 15/7/2021 - VIOLAZIONE DEL D.L. 59/2021 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO":** si è dedotta l'illegittimità del Decreto n. 68/2023, dove si afferma che nel caso in esame - per consentire il finanziamento del progetto UNIMOL - difetterebbe il decreto ministeriale necessario per l'attivazione di "nuovi finanziamenti" nell'ambito dell'Avviso Pubblico predetto. Stante gli effetti *ex tunc* e ripristinatori dell'autotutela amministrativa, per effetto del decreto AGENZIA n. 26/2023 – cd. 1<sup>a</sup> autotutela - il progetto della ricorrente UNIMOL sarebbe stato tra quelli finanziabili già al 31/12/2022, perché inserito tra quelli idonei di cui alla graduatoria già approvata alla medesima data giusta DD 214/2022 e 2015/2022: con la conseguenza che non sarebbe

stato necessario emettere alcun atto derogatorio di concessione di "nuovi finanziamenti", come erroneamente ritenuto dall'AGENZIA.

**II motivo – "II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 OCTIES E NONIES LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE DEL D.M. DEL MEF DEL 15/7/2021 – VIOLAZIONE DEL D.L. 59/2021 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO"**: si è dedotta l'illegittimità del decreto n. 68/2023 qui gravato è illegittimo nella parte in cui (capi III e IV e V pag. 4) afferma che non vi sarebbero elementi istruttori e probatori per provare che l'intervento proposto dalla UNIMOL non integrerebbe un Aiuto di Stato, né che vi sarebbero "elementi nuovi" per giustificare l'autotutela e ammettere il progetto UNIMOL a finanziamento: ciò in quanto gli "elementi nuovi" sono da rinvenire nei motivi dei ricorsi TAR LAZIO NNRG 10741/2022 e 13966/2022.

**III motivo "III – ILLEGITTIMITA' DERIVATA PER GLI STESSI MOTIVI GIA' PROPOSTI AVVERSO I DECRETI NN. 214/2022, 215/2022 E 265/2022: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 OCTIES E NONIES LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 107 PAR. 1 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014 – VIOLAZIONE DELLA COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE N. 2014/C 198/1 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ASSENZA DEL PRESUPPOSTO, CONTRADDITTORIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO – SVIAMENTO"** : il Decreto AGENZIA n. 68/2023 afferma che il Decreto n. 26/2023 sarebbe illegittimo perché non vi sarebbero motivi per discostarsi dai precedenti decreti nn. 214/2022, 215/2022 e 265/2022, nella parte in cui è contestato che l'iniziativa della UNIMOL integrerebbe un'ipotesi di Aiuto di Stato, vietato dalla normativa europea. Sostanzialmente l'AGENZIA ritorna sui propri passi, e richiama la legittimità dei suoi precedenti decreti nn. 214/2022, 215/2022 e 265/2022, per le motivazioni ivi espresse. Avverso tale capo del provvedimento gravato, sono stati pertanto riproposti i motivi già azionati da UNIMOL con i ricorsi TAR LAZIO NNRG 10741/2022 e 13966/2022 che di seguito si sintetizzano:

**motivo III/I – "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 107 PAR. 1 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014 – VIOLAZIONE DELLA COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE N. 2014/C 198/1 – VIOLAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 319/2021 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA,**

**ASSENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO”:** si è dedotto l'impossibilità di configurare, nel caso del progetto della ricorrente UNIMOL, un "aiuto di stato", vietato ex art. 107 TFUE, deriva dalla natura giuridica della ricorrente Università attesa l'inapplicabilità alla ricorrente del disposto di cui all'art. 107 TFUE che richiede la qualificazione di **"imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"**: l'Università, in quanto ente non economico non accede al libero mercato, né svolge attività economica di impresa.

**motivo III/II – “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 107 PAR. 1 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014 – VIOLAZIONE DELLA COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE N. 2014/C 198/1 – VIOLAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 319/2021 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ASSENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO”:** si è dedotto che applicazione dell'art. 107 TFUE e della normativa in tema di "aiuti di stato" al progetto della ricorrente deve ritenersi esclusa, altresì, dalla natura dei presunti ricavi generati dall'infrastruttura ossia: a) non vi è accesso al libero mercato da parte dell'Università, b) la medesima Università è titolare di tutti di diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla ricerca; c) i ricavi sviluppati **sono meramente eventuali ed ipotetici**, laddove derivanti da brevetti che potrebbero, in via meramente ipotetica, essere sviluppati nel centro di ricerca; d) l'eventuale risultato della ricerca **non rappresenta un prodotto immediatamente commerciabile** ma è un prototipo intellettuale che necessita di sviluppo da parte di terzi soggetti per essere effettivamente commerciabile.

**motivo III/III - “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 107 PAR. 1 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014 – VIOLAZIONE DELLA COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE N. 2014/C 198/1 – VIOLAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 319/2021 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ASSENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO”:** si è dedotto che progetto UNIMOL non prevede, nell'ambito dell'infrastruttura finanziata, l'esercizio di alcuna attività qualificabile come economica, attesa la **esiguità dei ricavi** presuntivamente generati dall'infrastruttura oggetto di finanziamento e la loro **accessorietà** rispetto all'attività di ricerca oggetto di finanziamento.

**motivo III/IV: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 107 PAR. 1 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014 –**

**VIOLAZIONE DELLA COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE N. 2014/C 198/1 – VIOLAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 319/2021 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ASSENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO”:** si è dedotto che nel progetto presentato, la ricorrente UNIMOL ha dichiarato che ogni margine economico, derivante dall’esercizio dell’infrastruttura, **è comunque immediatamente e contestualmente reinvestito nella attività principale**, in quanto destinati integralmente a coprire, peraltro in modo solo parziale, i costi del progetto; l’integrale re-investimento dei ricavi eventualmente generati – da intendersi quale utilizzazione degli stessi a copertura dei costi - depone per la inapplicabilità della disciplina in tema di aiuti di stato ai sensi del **capo 2.1.1. art. 25** della citata “Comunicazione” della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato n. 2014/C 198/1.

**motivo III/V – “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 107 PAR. 1 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014 – VIOLAZIONE DELLA COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE N. 2014/C 198/1 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, ASSENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI”:** la fondatezza delle censure di cui ai motivi che precedono devono ritenersi confermate dai Chiarimenti forniti dall’AGENZIA, alle FAQ presentate dai partecipanti, in particolare il **Chiarimento n. 141 e** il CHIARIMENTO n. 177: pertanto i provvedimenti gravati – nella parte in cui ritengono l’infrastruttura proposta dalla ricorrente soggetta alla legislazione sugli “aiuti di stato” – sono illegittimi per violazione del principio dell’autovincolo in quanto contrastanti con gli stessi Chiarimenti forniti dalla stessa AGENZIA.

**motivo III/VI - “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 107 PAR. 1 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014 – VIOLAZIONE DELLA COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE N. 2014/C 198/1 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ASSENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO”:** l’illegittimità dell’operato dell’AGENZIA, come innanzi censurato, deve ritenersi amplificata dalla circostanza secondo cui, a quanto è dato sapere, la decurtazione del 50% per la fattispecie “aiuti di stato” è stata applicata dall’AGENZIA **anche ad altri progetti presentati**: e ciò sia per i progetti che presentano ricavi irrisori che per progetti con ricavi dichiarati per oltre 10 milioni di euro. Tale circostanza dimostra che l’AGENZIA ha omesso qualunque valutazione in merito alla accessorietà dei ricavi dichiarati, rispetto al costo complessivo del progetto e alla conseguente mera accessorietà della attività economica



dei progetti stessi rispetto alla preponderanza della attività di ricerca non economica sviluppata dagli stessi. Ne consegue provato il totale difetto di istruttoria da parte dell'AGENZIA, nel valutare i progetti caso per caso, verificando, per il progetto della ricorrente UNIMOL, la presenza degli elementi sopra segnalati, volti ad escludere la presenza di attività economica e la conseguente impossibilità di applicare la normativa in tema di aiuti di stato.

**motivo III/VII – “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 107 PAR. 1 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014 – VIOLAZIONE DELLA COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE N. 2014/C 198/1 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – SVIAMENTO”:** nella citata procedura, vi sarebbero progetti che presentano ricavi e che sono stati comunque ammessi a finanziamento integrale da parte dell'AGENZIA. Evidentemente l'AGENZIA avrebbe ritenuto tali “ricavi” accessori e/o rispetto all'attività di ricerca finanziata. In tal caso è evidente la illegittimità degli atti gravati per disparità di trattamento, atteso che la resistente AGENZIA ha immotivatamente decurtato il finanziamento della ricorrente UNIMOL per la presenza di “ricavi” (irrisori, accessori ed eventuali), salvo poi finanziare integralmente progetti che prevedono comunque ricavi derivanti dall'attività di ricerca.

**motivo III/VIII – “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS, LEGGE 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO”:** si impugna la nota dell'AGENZIA del 14/9/2022, con la quale è stato differito - e quindi sostanzialmente denegato - l'accesso agli altri progetti ammessi a finanziamento, stante il pieno diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti della procedura.

**6) il numero dell'ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:** ordinanza n. **2700/2023** del 23 maggio 2023 del Tar Lazio Roma – Sez. Quarta bis che si allega alla presente

**7) Prossima udienza: 04 luglio 2023**

\*\*\*\*

Si invita codesta **AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE**, in ottemperanza a quanto prescritto dal Giudice Amministrativo:

- a) a rilasciare alla parte ricorrente **entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione** – mediante inoltro all'indirizzo pec [andrea.abbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:andrea.abbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it) - un attestato, nel quale si

con-fermi l'avvenuta pubblicazione, del presente avviso nonché degli atti allegati, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica" (in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta);

- b) a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, il presente avviso e tutta la documentazione ivi allegata
- c) a curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente avviso e gli allegati.

Si allegano quale parte integrante del presente avviso i seguenti atti che si attestano conformi ad ogni effetto di legge agli originali presenti nei fascicoli telematici dei giudizi TAR Lazio Roma NNRG **NRG 10741/2022 e 13966/20202** :

- a) ordinanza TAR LAZIO ROMA n. 2700/2023 del 26.5.2023 del Tar Lazio Roma – Sez. Quarta bis;
- b) Decreto Agenzia Coesione Territoriale **n. 214 del 27/06/2022** con individuazione dei soggetti controinteressati
- c) Decreto Agenzia Coesione Territoriale **n. 215 del 27/06/2022** con indicazione dei soggetti controinteressati.

***Avv. Andrea Abbamonte***